

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 29/05

7 aprile 2005

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-446/03

Marks & Spencer plc / David Halsey (HM Inspector of Taxes)

SECONDO L'AVVOCATO GENERALE POIARES MADURO UN REGIME DI SGRAVIO DI GRUPPO CHE NON CONSENTE IN ALCUN CASO AD UNA SOCIETÀ CONTROLLANTE DI DEDURRE LE PERDITE DELLE SUE FILIALI STABILITE ALL'ESTERO È INCOMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO

Tuttavia, un regime di quel tipo sarebbe compatibile con la libertà di stabilimento se subordinasse il diritto di dedurre le perdite delle filiali straniere alla prova che le perdite non possono essere assoggettate ad un trattamento fiscale equivalente in tali Stati

Il sistema britannico relativo alle imposte sulle società prevede un regime di “sgravio di gruppo” in base al quale una società di un gruppo può cedere le proprie perdite ad un'altra società dello stesso gruppo cosicché questa possa dedurre quelle perdite dai propri utili imponibili. La società cedente perde ogni diritto di utilizzare le perdite a fini fiscali. Lo sgravio può essere concesso solo se tale società abbia sede o eserciti un'attività commerciale nel Regno Unito.

La società britannica Marks & Spencer plc (in prosieguo: la «M&S») è la società principale di un gruppo specializzato nella grande distribuzione di prodotti di abbigliamento e alimentari, con filiali in Germania, Belgio e Francia. A partire dalla metà degli anni '90 tali filiali hanno iniziato a registrare perdite, al punto che, nel 2001, la M&S ha cessato le attività nell'Europa continentale. Successivamente, la M&S ha presentato delle domande di sgravio di gruppo per le perdite subite dalle sue filiali negli anni 1998-2001. Tali domande sono state respinte dall'ispettore delle imposte in quanto il regime dello sgravio di gruppo non è applicabile alle filiali che non siano stabilite e non esercitino un'attività economica nel Regno Unito.

La M&S ha impugnato questa decisione dinanzi alle giurisdizioni inglesi. L'ultima giurisdizione adita, la High Court of Justice, ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se le norme britanniche fossero compatibili con il diritto comunitario, in particolare con il principio della libertà di stabilimento.

L'Avvocato generale Miguel Poiares Maduro ha presentato oggi le sue conclusioni in tale causa.

L'Avvocato generale ricorda che il diniego di un'agevolazione fiscale può essere considerato come una restrizione contraria al Trattato se risulta legato principalmente all'esercizio del diritto di stabilimento. A suo avviso, l'applicazione del regime dello sgravio di gruppo costituisce un'agevolazione fiscale per un gruppo di società e un gruppo la cui società madre abbia sede nel Regno Unito e che desideri costituire filiali in un altro Stato membro rimane escluso da tale vantaggio. La normativa britannica costituirebbe una «restrizione in uscita», che crea un ostacolo che può dissuadere le società con sede nel Regno Unito dall'aprire filiali in altri Stati membri e, quindi, una restrizione alla libertà di stabilimento.

Bisogna però verificare se tale restrizione possa essere ammessa in quanto misura diretta al perseguimento di un obiettivo legittimo e giustificata da motivi imperativi d'interesse generale.

In primo luogo, l'Avvocato generale respinge l'argomento del governo tedesco secondo cui la presa in considerazione delle perdite subite all'estero è inammissibile in quanto condurrebbe ad una riduzione del gettito fiscale e quindi a gravi difficoltà di bilancio per lo Stato interessato.

In secondo luogo, in relazione ad una possibile giustificazione basata sul principio di territorialità, Poiares Maduro spiega che questo principio non implica che la concessione di un beneficio fiscale sia subordinata all'esistenza di un corrispondente potere impositivo. Occorre solamente chiedersi se la concessione del vantaggio possa compromettere la coesistenza delle sovranità fiscali degli Stati membri. Nulla osta a che il Regno Unito estenda il beneficio dello sgravio alle società controllanti che dispongono di filiali non residenti. La società stabilita nel Regno Unito è soggetta ad un obbligo fiscale illimitato in tale paese. Di conseguenza, il principio di territorialità non può giustificare l'attuale restrizione.

L'Avvocato generale ricorda, infine, che la giustificazione basata sulla coerenza del sistema tributario dev'essere accertata alla luce della finalità perseguita dalla normativa in questione. In altre parole, deve esistere un nesso diretto tra la concessione di un'agevolazione fiscale e la compensazione della stessa attraverso un prelievo fiscale.

L'Avvocato generale nota che lo scopo del regime britannico dello sgravio di gruppo è neutralizzare, sotto il profilo fiscale, gli effetti della costituzione di un gruppo di società. Quel regime permette il trasferimento delle perdite ma, allo stesso tempo, vieta alla società cedente di utilizzare le stesse perdite a fini fiscali. Infatti, se le filiali estere potessero beneficiare di questo regime e allo stesso tempo di un simile vantaggio nel loro Stato di stabilimento, vi sarebbe il rischio di una doppia contabilizzazione delle perdite a favore del gruppo e, dunque, di un doppio vantaggio.

Tuttavia, secondo Poiares Maduro, un divieto generalizzato eccede la misura necessaria per proteggere la coerenza di un regime di gruppo. Occorre che lo Stato membro interessato tenga conto del trattamento applicabile alle perdite delle filiali nel loro rispettivo Stato di stabilimento. La giustificazione fondata sulla coerenza del regime fiscale può essere accolta solo se le perdite subite all'estero possono essere assoggettate ad un trattamento equivalente nello Stato in cui si sono prodotte.

Conseguentemente, l'Avvocato generale suggerisce che il beneficio dello sgravio sia subordinato alla condizione che le perdite delle filiali estere non possano essere oggetto di un trattamento fiscale favorevole nello Stato in cui esse hanno sede. Quando lo Stato di stabilimento delle filiali estere consente a queste ultime l'imputazione delle perdite, gli Stati membri sono legittimati ad opporsi alla domanda di trasferimento transfrontaliero di tali perdite. Lo sgravio va chiesto nello Stato di stabilimento. Ne consegue che le società non sono libere di scegliere il luogo in cui registrare le proprie perdite e l'Avvocato generale ritiene che tale condizione sia in grado di prevenire i rischi di «traffico delle perdite» a livello comunitario.

IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'Avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: DE, EN, ES, FR, IT, PT

Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674